

Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Concluso a Doha l'8 dicembre 2012
Approvato dall'Assemblea federale il ...²
Ratificato con strumenti scambiati il ...
Entrato in vigore il ...

Art. 1 Emendamento

A. Allegato B del Protocollo di Kyoto³

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'Allegato B del Protocollo:

1	2	3	4	5	6
	<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2008–2012) (% delle emis- sioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i>	<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emis- sioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i>		<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emis- sioni dell'anno di riferimento)¹</i>	<i>Impegni annun- ciati di ridu- zione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (% delle emis- sioni dell'anno di riferimento)²</i>
<i>Parte</i>			<i>Anno di riferimento</i>		
Germania	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Australia	108	99,5	2000	98	–5%/–15% o –25% ³
Austria	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Bielorussia ^{5*}		88	1990	s.o.	–8%
Belgio	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Bulgaria*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Cipro		80 ⁴	s.o.	s.o.	
Croazia*	95	80 ⁶	s.o.	s.o.	–20%/–30% ⁷
Danimarca	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Spagna	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Estonia*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Finlandia	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Francia	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	

¹ Dal testo originale francese.

² FF 2014 3015

³ RS 0.814.011

Emendamento al Protocollo di Kyoto

1	2	3	4	5	6
	<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2008–2012) (% delle emis- sioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i>	<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emis- sioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i>		<i>Impegno quantificato o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emis- sioni dell'anno di riferimento)¹</i>	<i>Impegni annun- ciati di ridu- zione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (% delle emis- sioni dell'anno di riferimento)²</i>
<i>Parte</i>			<i>Anno di riferimento</i>		
Grecia	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Ungheria*	94	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Irlanda	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Islanda	110	80 ⁸	s.o.	s.o.	
Italia	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Kazakistan*		95	1990	95	-7%
Lettonia*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Liechtenstein	92	84	1990	84	-20%/–30% ⁹
Lituania*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Lussemburgo	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Malta		80 ⁴	s.o.	s.o.	
Monaco	92	78	1990	78	-30%
Norvegia	101	84	1990	84	-30%/–40% ¹⁰
Paesi Bassi	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Polonia*	94	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Portogallo	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Repubblica Ceca*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Romania*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Slovacchia*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Slovenia*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Svezia	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Svizzera	92	84,2	1990	s.o.	-20%/–30% ¹¹
Ucraina*	100	7612	1990	s.o.	-20%
Unione europea	92	80 ⁴	1990	s.o.	-20%/–30% ⁷
Canada ¹³	94				
Federazione Russa ^{16*}	100				
Giappone ¹⁴	94				
Nuova Zelanda ¹⁵	100				

Abbreviazione: s.o. = senza oggetto

* Paesi in transizione verso un'economia di mercato

Tutte le note seguenti (ad eccezione delle note 1, 2 e 5) sono state comunicate dalle Parti interessate.

¹ Un anno di riferimento può essere utilizzato facoltativamente da ogni Parte a uso proprio per esprimere i suoi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che ciò implichi un obbligo internazionale a titolo del Protocollo di Kyoto, in aggiunta alla lista dei suoi QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che implicano invece un obbligo internazionale.

² Per maggiori informazioni riguardanti tali annunci, si consultino i documenti FCCC/SB/2011/NF.1/Rev.1 e FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 e Add.2.

³ L'impegno quantificato dell'Australia per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto è conforme al suo obiettivo incondizionato per il 2020, che consiste in una riduzione del 5 per cento rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilità di optare ulteriormente per il 2020 per un obiettivo più ambizioso di riduzione tra il 5 e il 15 per cento, o addirittura del 25 per cento, rispetto ai livelli del 2000, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda gli annunci fatti a titolo degli accordi di Cancún e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

⁴ È inteso che l'Unione europea e i suoi Paesi membri raggiungeranno congiuntamente i rispettivi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto, in conformità all'articolo 4 del medesimo Protocollo. Tali obiettivi non pregiudicano l'ulteriore notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri di un accordo mirante ad adempiere congiuntamente ai loro impegni in conformità alle disposizioni del Protocollo di Kyoto.

⁵ Paesi il cui nome è stato aggiunto nell'Allegato B a seguito di un emendamento adottato in applicazione della decisione 10/CMP.2. Tale emendamento non è ancora entrato in vigore.

⁶ È inteso che la Croazia ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Paesi membri, in conformità all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. Pertanto, l'adesione della Croazia all'Unione europea non inciderà né sulla sua partecipazione all'accordo per l'adempimento congiunto concluso in conformità all'articolo 4 né sul suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni.

⁷ Nel quadro di un accordo mondiale e globale per il periodo successivo al 2012, l'Unione europea rinnova la sua offerta di optare per una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle proprie responsabilità e delle loro rispettive capacità.

⁸ È inteso che l'Islanda ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, in conformità all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

⁹ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Principato del Liechtenstein è disposto a prevedere un obiettivo più elevato di riduzione, pari a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro rispettive capacità.

¹⁰ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni della Norvegia, pari a 84, è conforme al suo obiettivo di riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Se la Norvegia potrà contribuire a un accordo mondiale e globale grazie al quale i grandi Paesi emettitori tra le Parti si accordino su riduzioni delle emissioni conformi all'obiettivo dei 2 °C, essa opererà per una riduzione del 40 per cento delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancún e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo.

¹¹ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna della tabella corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. La Svizzera è disposta a esaminare l'opzione di un obiettivo più elevato, pari al massimo a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro capacità nonché dell'obiettivo dei 2 °C. Questo riferimento mantiene l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancún e non implica un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità commesse.

¹² Il riporto dovrebbe essere totale e non viene tollerato nessun annullamento o limitazione dell'utilizzo di questo bene sovrano legittimamente acquisito.

¹³ Il 15 dicembre 2011, il Depositario è stato informato per iscritto del ritiro del Canada dal Protocollo di Kyoto. Tale misura avrà effetto per il Canada a partire dal 15 dicembre 2012.

¹⁴ In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato che non intende essere vincolato al secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto dopo il 2012.

¹⁵ La Nuova Zelanda resta Parte del Protocollo di Kyoto. Si imporrà un obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni per l'insieme della sua economia a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel corso del periodo 2013–2020.

¹⁶ In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al Segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione Russa ha indicato che non intende assumersi alcun obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento.

B. Allegato A del Protocollo di Kyoto

L'elenco che figura nella rubrica «Gas a effetto serra» dell'Allegato A del Protocollo è sostituito con l'elenco seguente:

Gas a effetto serra

Biossido di carbonio (CO₂)

Metano (CH₄)

Protossido di azoto (N₂O)

Idrocarburi fluorurati (HFC)

Idrocarburi perfluorati (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF₆)

Trifluoruro di azoto (NF₃)⁴

C. Paragrafo 1^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{1bis}. Le Parti incluse nell'Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013–2020.

D. Paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1^{bis} dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{1ter}. Una Parte inclusa nell'Allegato B può proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione.

⁴ Si applica soltanto a partire dall'inizio del secondo periodo d'impegno.

E. Paragrafo 1^{quater} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{1quater}. Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell'Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformità al paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3 è considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L'adeguamento adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.

F. Paragrafo 7^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{7bis}. Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I è uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all'anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Per il calcolo della quantità loro assegnata, le Parti incluse nell'Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all'anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

G. Paragrafo 7^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 7^{bis} dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{7ter}. Qualsiasi differenza positiva tra la quantità assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell'Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte.

H. Paragrafo 8 dell'articolo 3

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo, sostituire l'espressione seguente:

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo l'espressione «del calcolo di cui al paragrafo 7» è sostituita con «del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7^{bis}».

I. Paragrafo 8^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{8bis}. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7^{bis} per il trifluoruro di azoto.

J. Paragrafi 12^{bis} e ^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del Protocollo sono inseriti i paragrafi seguenti:

^{12bis}. Ogni unità generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti può essere utilizzata dalle Parti incluse nell'Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3. Tutte le unità acquistate da una Parte a un'altra Parte della Convenzione sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenuta dalla Parte che le cede.

^{12ter}. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unità provenienti dalle attività approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12^{bis}, utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3, serva a coprire le spese d'amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unità acquistate a titolo dell'articolo 17.

K. Paragrafo 2 dell'articolo 4

Alla fine del primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo è aggiunta la parte di periodo seguente:

«, o alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione di ogni emendamento all'Allegato B adottato in virtù del paragrafo 9 dell'articolo 3».

L. Paragrafo 3 dell'articolo 4

Al paragrafo 3 dell'articolo 4 del Protocollo l'espressione «all'articolo 3 paragrafo 7» è sostituita con «all'articolo 3, cui si riferiscono.»

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore in conformità agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto.

(Seguono le firme)

Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001

DECISIONE 11/14

Primo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,

desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile e, in particolare, le organizzazioni non governative,

richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,

desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,

1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire:

«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».

b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.»

e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.

c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»